

TAR Brescia, Sezione II - Sentenza 15/01/2010 n. 49  
d.lgs 163/06 Articoli 16, 30 - Codici 16.1, 30.1

Il d.lgs. 23 maggio 2000 n°164, cd. decreto Letta, in esecuzione di direttive della Unione europea, ha inteso sancire una graduale apertura alla concorrenza del settore della distribuzione del gas naturale, fino a quel momento caratterizzato dalla presenza di varie situazioni di monopolio a livello locale, e - nella sua versione originaria - aveva inteso far ciò, in sintesi estrema, nel modo che segue: in primo luogo aveva stabilito, nel proprio articolo 15 comma 5, che tutti gli affidamenti e le concessioni in essere non attribuiti mediante gara potessero proseguire al massimo sino alla scadenza di un periodo, detto "periodo transitorio" fissato dalla legge, ovvero inizialmente dallo stesso decreto Letta, e poi da varie norme modificative succedutesi nel tempo; aveva stabilito poi che, successivamente a detta scadenza, l'ente locale interessato dovesse affidare il servizio mediante pubblica gara. Né l'art. 14 del decreto Letta, né alcuna altra norma relativa alla materia impongono al Comune che affida il servizio mediante gara di non procedere a indirla prima di un certo termine anteriore alla scadenza della concessione in essere. Va anzi osservato che un congruo anticipo nell'indire la gara si risolve in più tempo a disposizione per gestire il procedimento e il contenzioso derivante, quindi aumenta la possibilità che alla scadenza in questione sia già individuato con certezza il soggetto pronto ad assumere la gestione e si evitino fenomeni di prorogatio: tale risultato si deve ritenere non già vietato, ma anzi imposto dal principio di buon andamento dell'amministrazione, considerando che si tratta in primo luogo di garantire un servizio pubblico essenziale, e in secondo luogo di aprire alla concorrenza un settore che ne era sino a quel momento estraneo, risultato che assicura una migliore efficienza del mercato e quindi, secondo logica, va in quanto possibile favorito.